

# **COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**



## **REGOLAMENTO COMUNALE CASA “SQUINDO META”**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 06.04.2004,  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 02.02.2006  
Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 24.10.2019  
Modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 30.12.2021**

**Art. 1**  
**DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

La Casa "Squindo Meta", sita nel Comune di Gressoney-Saint-Jean in Puro Waeg, n. 6, composta di piano terra, 1° e 2° e mansarda, è messa a disposizione, con lascito della defunta Sig.ra Squindo Meta in data 05.08.1981 registrato il 15.12.1981 n. 5725 ad Ivrea, a persone anziane infermi.

La Casa "Squindo Meta" sarà aperta verso l'esterno, consentendo e promuovendo le conservazioni dei rapporti individuali degli ospiti con parenti, amici e conoscenti oltre che i rapporti collettivi degli ospiti nel loro complesso. Agli ospiti della Casa "Squindo Meta" sono altresì garantiti i medesimi servizi domiciliari garantiti agli altri cittadini ad uguali condizioni.

**Art. 2**  
**COMMISSIONE COMUNALE**

È costituita una Commissione comunale che avrà i compiti previsti dal presente regolamento. La commissione è nominata con atto del Sindaco ed è composta da:

- Sindaco o suo delegato – Presidente;
- Parroco o suo delegato – Membro;
- Consigliere rappresentante la maggioranza – Membro;
- Consigliere rappresentante la minoranza – Membro;
- Segretario comunale o suo delegato – Membro.

Nel caso di assenza giustificata, il Sindaco, il Parroco e il Segretario comunale possono delegare un loro rappresentante nelle singole riunioni. La delega dovrà essere presentata alla riunione in forma scritta.

**Art. 2 bis**  
**DURATA DELLA COMMISSIONE COMUNALE**

La Commissione comunale avrà la durata pari a quella dell'Organo che l'ha nominata.

**Art. 3**  
**DESTINATARI**

La Casa "Squindo Meta" è destinata a persone sole od in coppia, residenti nel territorio comunale che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano la condizione psicofisica di autosufficienza o parziale autosufficienza;
- b) rientrino nella condizione di persone anziane, infermi, adeguatamente assistite da parenti o personale a proprio carico;
- c) non abbiano particolari problemi sanitari;
- d) anche per periodi temporanei non possano restare in famiglia o al proprio domicilio.

La Commissione comunale provvederà a valutazioni periodiche sull'evoluzione della situazione pertanto, qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato l'inserimento, ne disporrà la revoca.

In caso di prolungata disponibilità di unità abitativa per assenza di richieste di assegnazione, ne potrà essere concesso l'uso ad associazioni di volontari del soccorso ovvero operanti in campo socio-sanitario, per un massimo di due unità. Parimenti potrà essere assegnata una ulteriore unità abitativa a soggetti, presenti sul territorio, che si trovino temporaneamente in gravi difficoltà di emergenza abitativa. In quest'ultimo caso dovranno essere privilegiati soggetti in difficoltà economica, familiare e con eventuale presenza di minori a carico.

## Art. 4 **AMMISSIONE AL SERVIZIO**

La Commissione comunale individua i soggetti da inserire in base alle condizioni sociali, economiche ed in base alle richieste pervenute.

Nel caso in cui le richieste di ammissione siano superiori agli alloggi disponibili, la Commissione valuterà le istanze in relazione alle condizioni sociali, nonché alla certificazione ISEE.

Nei casi di urgenza, previa relazione dell'Assistente Sociale di base competente per territorio, tale relazione può agevolare l'inserimento nella struttura.

La Commissione comunale può, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, invitare l'Assistente sociale e/o altre figure professionali per meglio valutare i singoli casi.

La Commissione comunale esprime il parere in forma insindacabile.

## Art. 5 **MODALITA' DI ACCESSO**

Per accedere alla Casa "Squindo Meta" è necessario presentare domanda indirizzata al Sindaco.

L'accesso è condizionato dalla volontà dell'interessato o da chi legalmente lo rappresenta.

L'inserimento nella struttura è disposto dalla Commissione comunale.

Ogni ammissione ha carattere temporaneo.

## Art. 6 **DIMISSIONI**

La dimissione di un ospite è determinata dalla Commissione comunale relativamente a:

- a) la richiesta dello stesso;
- b) la perdita totale dell'autosufficienza se non adeguatamente assistiti, così come previsto dell'art. 3 comma b;
- c) comportamenti che siano di forte disturbo per gli altri ospiti o rendano impossibile la convivenza;
- d) l'assistenza ingiustificata da oltre trenta giorni dell'ospite.

In caso di dimissioni volontarie l'ospite o i suoi familiari sono tenuti a dare un preavviso di 15 giorni.

## Art. 7 **DIRITTI DEGLI OSPITI**

Al fine di poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitarie, gli ospiti della Casa "Squindo Meta" hanno diritto di:

- a) ricevere, al momento dell'ingresso, l'alloggio pulito e in ordine;
- b) integrare l'arredo in dotazione con oggetti propri, compatibilmente con lo spazio a disposizione e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- c) entrare e uscire dallo stabile senza alcun vincolo di orario, fatte salve condizioni particolari concordate al momento dell'inserimento;
- d) ricevere visite;
- e) mantenere piccoli animali da affezione, previa valutazione della Commissione comunale per ogni singolo caso;

- f) ricevere aiuto per il compimento degli atti di vita quotidiana e la conseguente erogazione di servizi domiciliari o diurni, segnalandone la necessità all'assistente sociale che ne valuterà l'opportunità;
- g) assentarsi dalla Casa "Squindo Meta", previo avviso scritto agli uffici comunali, se l'assenza supera i trenta giorni;
- h) conservare la disponibilità del servizio anche in caso di ricovero ospedaliero.

## **Art. 8** **DOVERI DEGLI OSPITI**

Gli ospiti della Casa "Squindo Meta" hanno il dovere di:

- a) utilizzare gli alloggi nel rispetto del seguente regolamento, una copia del quale verrà consegnata al momento dell'inserimento e debitamente firmata e sottoscritta per accettazione;
- b) non apportare ai locali, agli infissi e ai beni mobili in dotazione, modifiche non preventivamente autorizzate dal Comune;
- c) utilizzare con cura quanto concesso in modo da evitare danni;
- d) mantenere gli ambienti in modo dignitoso;
- e) consegnare, al momento delle dimissioni, i locali sgombri da oggetti, mobili personali, puliti ed in ordine entro 15 giorni dal trasferimento; a tal fine, dall'inizio del soggiorno, verranno verificate da entrambi i contraenti l'inventario degli arredi e degli oggetti messi a disposizione dell'ospite e le condizioni dell'alloggio;
- f) corrispondere puntualmente il canone di locazione stabilito con l'Ente gestore;
- g) non condividere con terzi l'alloggio, neppure per brevi periodi, salvo eccezioni da concordare di volta in volta con la Commissione comunale;
- h) comunicare con preavviso di almeno 15 giorni l'eventuale intenzione di non usufruire più del servizio;
- i) accettare che personale incaricato dal Comune attivi visite di controllo per verificare il buon mantenimento dell'alloggio e che una copia delle chiavi venga tenuta dal personale individuato dal Comune.

## **Art. 9** **CONTRIBUZIONE DEGLI OSPITI**

Ogni ospite è tenuto a contribuire alle spese per la fruizione dell'alloggio sulla base del canone di concessione mensile, il cui importo è deliberato annualmente dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296.

Gli ospiti sono inoltre tenuti a corrispondere, bimestralmente, una quota forfetaria per le spese di funzionamento, il cui importo è deliberato annualmente dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, comprendente le spese di riscaldamento, le spese di pulizia e le spese per il servizio idrico integrato. L'Amministrazione Comunale almeno una volta all'anno o ogni qualvolta lo reputerà necessario, provvederà alla quantificazione del riparto delle spese di funzionamento a conguaglio, chiedendone il rimborso.

L'Amministrazione comunale provvederà inoltre a chiedere a rimborso, bimestralmente, la quota di energia elettrica.

Gli importi dovuti dagli ospiti, a qualsiasi titolo, dovranno essere corrisposti mediante pagamento dell'avviso PagoPA, ai sensi dell'articolo 5 del CAD di cui al D.lgs. 82/2005.